PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ART. 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 11 dicembre 1967, non più in vigore dal 1 maggio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'addizionale istituita con l'art. 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-addizionale-istituita-con-l-art-80-primo-comma-del/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it